

Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990

La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica" a ciò autorizzata da delibera di Giunta regionale n. 817 del 9 giugno 2014;

e

l'Ente ER-GO, rappresentato dal Direttore, a ciò autorizzata dalla Delibera del CdA n. 40 del 6 giugno 2014;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità

I soggetti firmatari del presente accordo intendono collaborare per disciplinare le modalità, di comune interesse, affinché l'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OIV) - nominato con deliberazione regionale n. 132 del 2014, composto da tre membri individuati al termine di una procedura di selezione - svolga anche nei confronti di ER.GO, quale ente regionale ai sensi dall'art. 1, comma 3 bis, della LR 43/2001, i compiti ad esso assegnati, come specificati all'art. 2, nel rispetto dell'autonomia e delle particolarità dell'ente medesimo, al fine di dare attuazione in modo uniforme alle normative in materia di performance, anticorruzione, trasparenza e integrità.

Art.2 - Obblighi delle parti

Per il raggiungimento della finalità indicata, nelle more dell'adozione del Regolamento regionale che, ai sensi dell'art. 49 della LR 43/2001, disciplinerà compiutamente le modalità di esercizio di tutte le funzioni assegnate all'OIV anche per gli enti regionali, la Regione Emilia-Romagna metterà a disposizione di ER-GO l'Organismo Indipendente di Valutazione per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- 1) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- 2) garanzia della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla ANAC;
- 3) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità
- 4) comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla ANAC;
- 5) validazione della Relazione sulla performance;
- 6) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, e in particolare:
 - 6.1) verifica della congruenza del Programma triennale della trasparenza con gli obiettivi del Piano della performance
 - 6.2) validazione della relazione sullo stato di avanzamento annuale del Piano
 - 6.3) comunicazioni al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione
 - 6.4) espressione del parere in merito al codice di comportamento

L'Ente ERGO si obbliga, sotto la propria responsabilità:

- a) ad individuare un referente per i rapporti con l'OIV, eventualmente differenziato per le diverse materie di intervento (anticorruzione, trasparenza, performance)
- b) a trasmettere gli atti da sottoporre all'OIV per l'espletamento nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge dei compiti sopra indicati;
- c) a rispondere sollecitamente a richieste di documenti o chiarimenti da parte dell'OIV;

d) a consentire ai componenti dell'OIV accesso ai propri locali, ove richiesto, fornendo adeguato supporto logistico e di cancelleria

La presente collaborazione è a titolo gratuito.

La collaborazione tra le parti è inoltre attuata anche tramite accordi di dettaglio, che saranno predisposti e sottoscritti se necessari per disciplinare in particolare aspetti applicativi di natura tecnico, organizzativa, gestionale, nel rispetto degli obblighi generali assunti con il presente Accordo.

Le parti si riservano di risolvere il presente accordo a fronte di inadempimenti dell'altra parte, previa diffida ad adempiere entro un termine di trenta giorni.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

L'Ente ER-GO, nella sua qualità di titolare dei trattamenti di dati personali, designa la Regione Emilia-Romagna quale responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali necessari all'espletamento delle attività affidatele con il presente accordo.

I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione, indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto da parte del titolare del trattamento per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;

e) fornire al titolare la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente sia con il titolare sia con l'Autorità Garante. In particolare:

- fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
- comunicare al titolare, con la massima tempestività, le richieste presentate dal garante ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 196/2003, informare il medesimo titolare circa le ispezioni e i provvedimenti disposti dal Garante o da altre Autorità;

h) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, attestare la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Direttore;

Relativamente al compito di cui alla lettera h), le relative verifiche consistono nell'invio, a seguito di specifica richiesta, di specifici report annuali in cui il Responsabile esterno attesta

- di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali
- di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- di aver predisposto l'informativa per il trattamento di dati personali (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad



esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

Art. 4 - Efficacia e durata dell'Accordo

Il presente accordo ha efficacia giuridica dalla sottoscrizione e ha durata fino al 16 febbraio 2015, scadenza della nomina dell'OIV della Regione Emilia-Romagna, effettuata con Delibera di Giunta 132/2014.

Alla sottoscrizione del presente accordo si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. introdotto dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012.

Art. 5 - Disposizioni fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B), D.P.R. 642/1972 e da imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della Tabella annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

Bologna, 17 giugno 2014

Denominazione dell'Ente
Regione Emilia-Romagna

Denominazione dell'Ente
ER-GO

Nome del rappresentante
Dott. Lorenzo Broccoli

Nome del rappresentante
Patrizia Mondin